



TRIBUNALE DI TRENTO
Procedure concorsuali

Procedura di concordato preventivo n. 4 / 2022

Debitore: STARTANDJUMP S.R.L.

Decreto

Il Tribunale, composto dai seguenti signori magistrati:

dott. Renata Fermanelli	presidente
dott. Francesca Bortolotti	giudice
dott. Benedetto Sieff	giudice relatore

nel procedimento di cui in epigrafe,

vista la domanda di STARTANDJUMP S.R.L. per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione, ai sensi dell'art. 161, co. 6 l. fall.,

vista la comunicazione del ricorso al pubblico ministero in sede e all'Ufficio del registro delle imprese di Trento;

vista la documentazione allegata e ritenuto sussistente il limite dimensionale necessario per accedere alla procedura (v. bilanci d'esercizio sub docc. 3, 4, 5 ricorso), non rilevandosi questioni sulla natura commerciale dell'impresa ricorrente;

osservato altresì che l'elenco dei creditori è inadeguato, essendo mancante dell'indicazione precisa dei rispettivi titoli e delle correlate cause di prelazione (cfr. lett. b) cit. comma 2);

considerato che, al fine di contenere i tempi processuali ed evitare inutili dilazioni, appare in ogni caso opportuno

assegnare al debitore il termine per lo scioglimento della riserva, assegnando contestualmente al debitore stesso un termine per integrare la documentazione mancante, fermi i poteri di questo giudice di revoca del presente provvedimento; rilevato che domanda di concordato è deliberata e pubblicata nel registro delle imprese ex art. 152 l. fall.;

rilevato che pende, nei confronti della debitrice, procedimento per la dichiarazione di fallimento, su istanza di un creditore, sub n. R.G. 13 / 2022;

considerato che, in considerazione di ciò, il termine assegnato al debitore per sciogliere la riserva è fissato dalla legge in sessanta giorni (art. 161, ultimo comma, l. fall.);

ritenuta la necessità di nominare già in questa fase il commissario giudiziale,

visto l'art. 161, comma 6, l. fall.,

fissa all'istante termine di sessanta giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione richiesta dalla norma citata;

nomina commissario giudiziale LUISA ANGELI;

dispone che il ricorrente presenti mensilmente una rendicontazione dettagliata sulla gestione economica e finanziaria e sull'andamento di attività e passività dell'impresa, nonché sulle attività compiute ai fini della predisposizione della proposta e alla relativa incidenza economica, e con analitica indicazione dei costi e dei ricavi realizzati nel mese di riferimento, oltre alla situazione finanziaria aggiornata ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 161, co. 8 l. fall.;

la rendicontazione dovrà essere depositata in cancelleria entro il giorno del mese corrispondente a quello di

comunicazione del presente provvedimento, pena l'inammissibilità della proposta ai sensi dell'art. 161, co. 8 l. fall.; contestualmente al deposito in cancelleria, il debitore dovrà inviare al commissario giudiziale, all'indirizzo di posta elettronica certificata da quest'ultimo indicato, copia della rendicontazione conforme a quella depositata in cancelleria; successivamente, il commissario giudiziale depositerà in cancelleria le proprie osservazioni alla rendicontazione.

Trento, 27 aprile 2022

Il presidente
Renata Fermanelli